



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Convenzione per adesione a carattere non oneroso per l'erogazione di prestazioni a condizioni agevolate in favore dei dipendenti in servizio presso il Ministero dell'Università e della Ricerca

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato «Ministero», «MUR» o «Amministrazione»), codice fiscale n. 96446770586, rappresentato ai fini della presente Convenzione, dal Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, Dott. Paolo Lo Surdo, domiciliato per la carica in Roma, largo Antonio Ruberti n. 1

E

La CARPOINT S.p.A: (società di seguito denominata «Proponente»), con sede legale in Roma, Via Pontina 343, codice fiscale n., 0392540589, partita Iva n.00877251009, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Luca Vincentini nato a Roma il 22/01/1974 C.F.VNCLCU74A22H501J

di seguito indicate, congiuntamente, come “le Parti”,

PREMESSO CHE

- il Ministero dell'Università e della Ricerca - in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale promuove la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita lavoro - ha manifestato, mediante l'Avviso pubblico (Prot. n. 3003) del 4 maggio 2022, di voler acquisire manifestazioni d'interesse di persone fisiche e/o giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose e senza caratteri di esclusiva, volte ad offrire ai dipendenti in servizio presso il Ministero ed ai loro familiari (di seguito Beneficiari), sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni e/o per la prestazione di servizi, presso la città di Roma;
- il Proponente ha manifestato il proprio interesse (Allegato 1) alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto prodotti e servizi relativi alla mobilità privata, a favore dei dipendenti in servizio presso il MUR e dei loro familiari (di seguito Beneficiari), escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell'Amministrazione;
- ai fini della presente convenzione, l'Ufficio IV della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR, nell'ambito delle proprie competenze, con



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

particolare riferimento alla gestione degli affari generali del personale e dei servizi comuni di questa Amministrazione, è preposto a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse del Ministero ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Resta inteso che in caso di dubbi interpretativi dei predetti documenti prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

Art. 2

Il Proponente (società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica) si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e nei documenti allegati. Si obbliga altresì a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

Art. 3

Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso le sedi del MUR ed i loro familiari fino al 2° grado di parentela.

Art. 4

Il Proponente si impegna ad offrire sempre il miglior trattamento applicabile al cliente convenzionato MUR come previsto dalla presente Convenzione.

Qualora il Proponente pubblichi la suddetta Convenzione, sul proprio sito web o altro mezzo di comunicazione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliorie offerte. Il Ministero aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito e con le modalità



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

previste nell'Avviso, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate *in melius*, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Art. 5

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, il Ministero provvederà a divulgare - sulla propria piattaforma interna e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

In particolare, il MUR potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito intranet, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione.

La pubblicità della Convenzione è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore del Ministero, di tutto il materiale informativo occorrente.

L'Amministrazione, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 4 e 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare ogni sei mesi, in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti.

Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità previste nell'Avviso.

Art. 6

Il Proponente, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, trasmetterà le variazioni al Ministero che potrà approvare o meno quanto modificato. Resta inteso, che il MUR potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo di convenzione.

Art. 7

La stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome del MUR per nessuna finalità ed in particolare per finalità commerciali e/o pubblicitarie, fatta eccezione per le comunicazioni/offerte Carpoint riservate al MUR.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Art. 8

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 9

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso tutte le sedi Carpoint stante preventiva richiesta del voucher per usufruire della convenzione all'indirizzo convenzioni@carpoint.it, come descritto nella procedura in allegato.

Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nel medesimo Allegato 1.

Art. 10

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Il MUR si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, il Ministero si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

- il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative del MUR.

Art. 11

La Convenzione avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare l'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica dgpbs.ufficio4@mur.gov.it comunicando le nuove condizioni economiche praticate.

L'Amministrazione, ai fini di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta.

Il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 12

È espressamente accettato e convenuto che, in capo al MUR, non potrà assolutamente gravare alcun onere e/o impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Art. 13

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Art. 14

Agli effetti della presente Convenzione, il MUR elegge il proprio domicilio in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1 ed il Proponente presso la sede legale in Roma, Via Pontina 343.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà indirizzata:

- quanto al MUR: dgpbs.ufficio4@mur.gov.it;
- quanto al Proponente convenzioni@carpoint.it;

Art. 15

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Carpoint SpA
Il Direttore Generale
Dott. Luca Vincentini

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca
Il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
(Dott. Paolo lo Surdo)